



Ministero dell'Istruzione e del Merito



Liceo Statale delle Scienze Umane e Linguistico "Carlo Porta" di Monza

Via della Guerrina, 15 - 20900 Monza

Tel. 0392023118 - E-mail: mbpm06000e@istruzione.it - PEC: mbpm06000e@pec.istruzione.it

Sito Web: www.carloportamonza.edu.it

Codice Fiscale: 85013990156 - Codice Meccanografico: MBPM06000E

Codice IPA: istsc_mipm06000n - Codice Univoco FE: UFCVJF

REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER LE SPONSORIZZAZIONI

Approvato con Delibera n. 13 del Consiglio d'Istituto del 11/05/2026

INDICE

RIFERIMENTI LEGISLATIVI	3
Art.1 - Definizione	3
Art. 2 – Soggetti Sponsor	3
Art. 3 - Oggetto	3
Art.4 - Modalità di Sponsorizzazione	4
Art. 5 - Obblighi a carico dell'Istituzione Scolastica	4
Art. 6 - Vincoli di sponsorizzazione	4
Art. 7 - Scelta dello sponsor	4
Art. 8 - Stipula e risoluzione del contratto	5
Art. 9 - Monitoraggio	5
Art. 10 - Privacy	5
Art. 11 - Gestione operativa	5
MODELLO PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE	6
MODELLO CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE	7
(ai sensi del D.M. 28 agosto 2018, n. 129 art. 54, comma 2 lett. b)	7

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

- L. n. 449/1997 art. 43
- D.Lgs. n. 267/2000 art. 119;
- art. 45, co. 2 lett. b) del D.I. 129/2018.

Art.1 - Definizione

1. Il contratto di sponsorizzazione è un accordo tra l'Istituto scolastico e uno sponsor mediante il quale lo sponsor offre alla Scuola beni, servizi o contributi economici in cambio di pubblicità e/o servizi.
2. Il contratto di sponsorizzazione è un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale l'Istituzione Scolastica (sponsee) offre ad un terzo (sponsor) la possibilità di pubblicizzare in appositi e determinati spazi o supporti di veicolazione delle informazioni, nome, logo, marchio a fronte dell'obbligo di versare un determinato corrispettivo.
3. L'Istituto Scolastico intende avvalersi dei contratti di sponsorizzazione al fine di incentivare e promuovere una più spiccata innovazione dell'organizzazione tecnica e amministrativa e di realizzare maggiori economie di spesa per migliorare la qualità e la quantità del servizio erogato.
4. La stipula dei contratti di sponsorizzazione può essere disposta dal Dirigente scolastico nel rispetto delle finalità istituzionali e condizioni.

Art. 2 – Soggetti Sponsor

1. Possono assumere la veste di sponsor i seguenti soggetti:
 - persone giuridiche aventi o meno scopo di lucro o finalità commerciali, comprese le società di persone, di capitali, le cooperative, mutue di assicurazioni e consorzi imprenditoriali;
 - le associazioni senza fine di lucro.
2. Il soggetto interessato al contratto di sponsorizzazione deve esplicitare alla scuola:
 - le finalità ed intenzioni di tipo educativo - formativo;
 - l'esplicita intenzione e finalità coerenti con il ruolo e la funzione pubblica e formativa della scuola;
 - la non sussistenza di natura e scopi che siano in conflitto in alcun modo con l'utenza della scuola;
 - la non sussistenza di provvedimenti di natura giudiziaria di qualsiasi tipo, condanne passate in giudicato, atti processuali in corso.
3. Ai fini del presente regolamento non possono assumere la veste di sponsor i partiti politici, i movimenti politici e tutte le associazioni o formazioni di qualsivoglia forma giuridica con finalità dirette o indirette a carattere politico.

Art. 3 - Oggetto

1. L'oggetto del contratto di sponsorizzazione potrà riguardare:
 - attività di carattere culturale e artistico (sostegno a manifestazioni in qualsiasi forma prevista);
 - interventi a favore del servizio bibliotecario (fornitura di attrezzature, libri, volumi, etc);
 - interventi a favore di attività di animazione, laboratori, fornitura di materiale, attrezzature didattiche, tecnico-scientifiche, tecnico-specialistiche, etc;
 - iniziative a favore delle attività sportive (gare, manifestazioni, fornitura di attrezzature o impianti sportivi);
 - iniziative a favore delle esperienze per il perfezionamento delle lingue all'estero;
 - iniziative inerenti i percorsi di Formazione Scuola Lavoro (FSL) in Italia e all'estero;
 - iniziative a favore dell'anno scolastico all'estero degli studenti;
 - iniziative a favore degli alunni svantaggiati, limitatamente alla fornitura di servizi strumentali o beni materiali;
 - contributi per l'acquisto di materiali utili all' ampliamento dell'offerta formativa;
 - ogni altra attività che l'Istituto ritenga, nella sua piena discrezionalità, possa essere oggetto di sponsorizzazione.
2. Ai sensi dell'art. 45 comma 2 lettera b) del D.M. 197/2018, nella stipula del contratto di sponsorizzazione è accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie e/o attività svolte abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia e della adolescenza. È fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola.

Art.4 - Modalità di Sponsorizzazione

1. La sponsorizzazione potrà essere realizzata in una delle seguenti forme:
 - **contributi economici** da versare direttamente all'Istituto, che possono essere richiesti ad uno o più sponsor per la stessa iniziativa. I risparmi di spesa o i maggiori introiti accertati a seguito della stipula dei contratti di sponsorizzazione, sono destinati ad economie di bilancio e/o a nuovi interventi regolati dal Dirigente Scolastico;
 - **cessione gratuita di beni e/o servizi**: le società, le Associazioni ed i privati, possono in qualsiasi momento donare alla Scuola beni mobili, nonché servizi, indicando le eventuali forme di pubblicità che vengono richieste come controprestazione. L'Istituto, valutata l'utilità del bene offerto, procede, ove lo ritenga nel proprio interesse, all'accettazione e dispone circa le forme di pubblicità individuate;
 - **compartecipazione economica** diretta alle spese di realizzazione delle varie attività organizzate dall'Istituto. Lo sponsor può offrirsi di sostenere direttamente alcune spese relative ad attività già programmate dall'Istituto, richiedendo eventualmente come controprestazione la forma di pubblicità prescelta fra quelle definite.
2. Ogni contratto non può avere una durata superiore ad un anno.

Art. 5 - Obblighi a carico dell'Istituzione Scolastica

1. L'Istituto scolastico, quale controprestazione ai contributi forniti dallo sponsor, attuerà le forme pubblicitarie indicate di seguito:
 - riproduzione del marchio-logo o generalità dello sponsor su tutto il materiale pubblicitario delle iniziative oggetto della sponsorizzazione (manifesti, volantini, sito internet, ecc);
 - pubblicazione nel sito WEB della Scuola, nello spazio informativo dell'attività, degli estremi dello sponsor e dell'oggetto del contratto di sponsorizzazione;
 - posizionamento di targhe o cartelli indicanti il marchio-logo o generalità dello sponsor sui beni durevoli oggetto della sponsorizzazione;
 - distribuzione in loco di materiale pubblicitario, brochure, volantini promozionali, etc.;
 - organizzazione di eventi informativi con i docenti, le famiglie e gli studenti.
2. Le forme di pubblicità sono rapportate all'entità del bene o servizio fornito dallo sponsor, esse possono riguardare tutte o solo alcune delle modalità previste dal presente articolo. Le stesse sono determinate in sede di stipulazione del contratto.
3. La riproduzione del marchio-logo dello sponsor
 - non potrà prevalere per caratteristiche e dimensioni sul logo dell'Istituto;
 - non potrà avere dimensioni superiori alla decima parte di quello riprodotto per l'Istituto.
4. Le imposte sulla pubblicità, ove dovute, dovranno essere corrisposte dallo sponsor direttamente al concessionario, nella misura prevista dalla legislazione vigente al momento dell'esecutività del contratto stesso.
5. L'Istituzione Scolastica si impegna a mantenere efficiente il marchio-logo dello sponsor sui relativi beni durevoli per una durata massima di 3 anni dalla sponsorizzazione del bene stesso; trascorso tale periodo, l'Istituzione Scolastica potrà conservare gli stessi a suo insindacabile giudizio e dietro la corresponsione di una nuova attività di sponsorizzazione.
6. Le spese per eventuale manutenzione del marchio – logo sono a totale carico dello sponsor.

Art. 6 - Vincoli di sponsorizzazione

1. I fini istituzionali e/o le attività delle aziende esterne non devono essere in contrasto con le finalità educative e istituzionali dell'Istituto e devono rispettare quanto previsto dalla normativa per rapporti con la Pubblica Amministrazione. Nella individuazione degli sponsor hanno la priorità i soggetti pubblici o privati che abbiano dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei temi dell'infanzia, dell'adolescenza e, comunque, della scuola e della cultura.
2. Ogni contratto di sponsorizzazione non può prescindere dalla correttezza di rapporti, rispetto della dignità scolastica e non deve prevedere vincoli o oneri derivanti dall'acquisto di beni e/o servizi da parte degli alunni/e della scuola.

Art. 7 - Scelta dello sponsor

1. L'individuazione dello sponsor può avvenire mediante una delle seguenti procedure:
 - recepimento di proposte spontanee da parte di singoli soggetti (Allegato A);
 - contatto diretto di soggetti qualificati ed ipoteticamente interessati all'attività da sponsorizzare;
 - pubblicità, da parte della Scuola, delle iniziative sottoposte a contratti di sponsorizzazione e di accettazione delle proposte di maggiore interesse.

Art. 8 - Stipula e risoluzione del contratto

1. La sponsorizzazione deve essere formalizzata con apposito atto di natura contrattuale nel quale verranno stabiliti:
 - il diritto, per il soggetto privato o pubblico, alla sponsorizzazione delle manifestazioni;
 - le forme di promozione, comunicazione, pubblicità;
 - la durata del contratto di sponsorizzazione;
 - le modalità di sponsorizzazione;
 - le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze;
 - l'eventuale corrispettivo in denaro.
2. L'eventuale pagamento del corrispettivo della sponsorizzazione, se previsto in denaro, deve essere effettuato in un'unica soluzione, salvo diverse intese fra le parti, attraverso bonifico bancario o postale.
3. Il mancato o parziale pagamento del corrispettivo sarà causa di decadenza dell'affidamento. Lo sponsor deve il corrispettivo pattuito anche se non realizza il ritorno pubblicitario sperato.
4. Il contratto di sponsorizzazione potrà essere risolto da parte della Scuola, in qualsiasi momento, in caso di mancata ottemperanza ad una qualsiasi delle obbligazioni poste a carico dello sponsor. La risoluzione del contratto non comporta, in tal caso, alcun diritto da parte dello sponsor a pretese o danni di qualsiasi natura.
5. L'Istituto si dota di uno schema di contratto-tipo, al fine di uniformare la documentazione (Allegato B).

Art. 9 - Monitoraggio

1. L'Istituto scolastico acquisirà le necessarie informazioni finalizzate a promuovere azioni di monitoraggio e controllo degli atti connessi con l'applicazione del presente regolamento per poter relazionare in sede di adunanza degli Organi Collegiali preposti. Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti per i contenuti tecnici, qualitativi e quantitativi. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor; la notifica produce gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.

Art. 10 - Privacy

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dello stesso previste e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). La conclusione di un contratto di sponsorizzazione da parte di questo Istituto non comporta di per sé, una comunicazione allo sponsor dei nominativi e degli indirizzi dei destinatari delle informazioni o comunicazioni istituzionali.
2. Sarà dovere dell'Istituto scolastico astenersi dal comunicare dati personali allo Sponsor.

Art. 11 - Gestione operativa

1. La gestione operativa contrattuale e legale delle sponsorizzazioni è affidata al Dirigente Scolastico, che la esercita nei modi precisati dal presente regolamento, informando periodicamente il Consiglio d'Istituto.

Allegato A

MODELLO PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE

Al Dirigente scolastico

Liceo Statale Carlo Porta di Monza (MB)

mbpm06000e@carloportamonza.edu.it

OGGETTO: proposta di donazione al Liceo Statale Carlo Porta di Monza per l'evento a. s.

La scrivente ditta Via cap..... città..... , con legale rappresentante, P.I.

CHIEDE

di poter donare al Liceo Statale Carlo Porta di Monza (MB), per l'evento del (giorno) a. s. i seguenti beni e/o servizi:

.....

.....

.....

In attesa di accettazione da parte dell'Istituto, si ringrazia e si porgono cordiali saluti.

Monza, __/__/20....

In fede
Il rappresentante legale

Allegato B

MODELLO CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
(ai sensi del D.M. 28 agosto 2018, n. 129 art. 54, comma 2 lett. b)

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, tra le seguenti parti:

- l'Istituzione Scolastica **Liceo Statale Carlo Porta di Monza**, C.F. **85013990156**, con sede in Monza via della Guerrina n. 15, in persona del legale rappresentante pro-tempore _____,
C.F. _____, di seguito denominata "Sponsee";

e

- _____, con sede in _____,
via _____, in _____ persona del _____ legale rappresentante
C.F. _____, di seguito denominata "Sponsor";

premesso che:

- lo Sponsor ha interesse a patrocinare l'attività di cui sopra al fine di pubblicizzare il proprio nome, marchio, immagine, prodotti, azienda, ecc.;
- allo Sponsee sono note le finalità dell'attività svolta dallo sponsor e che esse non contrastano con le attività educative e culturali svolte dall'Istituto stesso;
- il regolamento d'Istituto dei contratti di sponsorizzazione approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. __ del _____ definisce i soggetti sponsor, le modalità di sponsorizzazione nonché i vincoli e gli obblighi delle parti;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Obblighi dell'Istituto scolastico "Sponsee"

Lo Sponsee si obbliga ad attuare le seguenti forme pubblicitarie [selezionare i punti oggetto di interesse]:

- riproduzione del marchio-logo o generalità dello sponsor su tutto il materiale pubblicitario delle iniziative oggetto della sponsorizzazione (manifesti, volantini, sito internet, ecc);
- pubblicazione nel sito WEB della Scuola, nello spazio informativo dell'attività, degli estremi dello sponsor e dell'oggetto del contratto di sponsorizzazione;
- posizionamento di targhe o cartelli indicanti il marchio-logo o generalità dello sponsor sui beni durevoli oggetto della sponsorizzazione;
- eventuale distribuzione in loco di materiale pubblicitario, brochure, volantini promozionali, etc;
- eventuale organizzazione di eventi informativi con i docenti, le famiglie e gli studenti.

Art. 2 - Obblighi dello Sponsor

Lo Sponsor concederà per tali prestazioni all'Istituto scolastico un corrispettivo/finanziamento globale di €. _____ nel modo seguente: _____.

Oppure

Lo Sponsor sosterrà direttamente tutte le spese relative alla realizzazione della sponsorizzazione (evento, nel modo seguente _____

Oppure

Lo Sponsor fornirà gratuitamente alla scuola: _____

Art. 3 - Modalità di riproduzione del marchio-logo dello sponsor sui beni durevoli oggetto di sponsorizzazione

La riproduzione del marchio-logo dello sponsor non potrà prevalere per caratteristiche e dimensioni sul logo dell'Istituto e non potrà avere dimensioni superiori alla decima parte di quello riprodotto per l'Istituto.

L'Istituzione Scolastica si impegna a mantenere efficiente e a spese dello sponsor il marchio-logo dello stesso sui beni durevoli sponsorizzati per una durata massima di 3 anni dalla sponsorizzazione del bene stesso; trascorso tale periodo, l'Istituzione Scolastica potrà conservare gli stessi a suo insindacabile giudizio.

Art. 4 - Facoltà di recesso

Ai sensi dell'art. 1373 del codice civile, l'Amministrazione scolastica ha diritto di recedere dal presente contratto per qualsiasi motivo e comunque finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione.

Art. 5 - Risoluzione del contratto

Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte del Dirigente Scolastico e al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti per i contenuti tecnici, qualitativi e quantitativi. Lo sponsor potrà a sua volta verificare il rispetto delle condizioni contrattuali.

L'Istituto ha diritto di risolvere il contratto in qualsiasi momento in caso di inadempimento delle prestazioni da parte dello Sponsor, e ogni qualvolta le finalità ed attività svolte dallo Sponsor appaiano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola. L'Istituto deve dare preavviso scritto di gg. 10 a mezzo di raccomandata a.r., ovvero, inoltre via pec. La risoluzione del contratto comporterà la conseguente rimozione del nome da tutto il materiale, a cura dell'Istituzione Scolastica ed a spese dello Sponsor. Con le stesse modalità lo sponsor potrà esercitare il diritto di recesso nel caso in cui si verifichi l'inadempimento delle prestazioni da parte dell'Istituzione scolastica.

Art. 6 - Foro competente

Per ogni controversia relativa al presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Monza.

Monza, li _____

Per l'Istituto scolastico Sponsee
Il Dirigente Scolastico

Per lo Sponsor
Il Rappresentante legale